

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE

SECONDA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente
PATRIZIA MORO Referendario
CLAUDIO CONTESSA Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 786/2005 proposto da:
IMPRESA EDILE COSTRUZIONI A R.L.

rappresentata e difesa da:
AVV. LUIGI D'AMBROSIO
con domicilio eletto in LECCE
CORTE CONTE ACCARDO N. 2
presso
AVV. ALESSANDRO TAURINO

contro

COMUNE DI GINOSA
rappresentato e difeso da:
AVV. FABRIZIO LOFOCO
con domicilio eletto in LECCE
VIA OBERDAN 107
presso AVV. NOEMI CARNEVALE

e nei confronti di

IMPRESA CAPONIO FRANCESCO
rappresentata e difesa da:
AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI
con domicilio eletto in LECCE
VIA 95 RGT FANTERIA, 9
presso
AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI

e nei confronti di

EDILGENUSIA CM S.R.L.

e nei confronti di

IMPRESA ARTIGIANA MARMI DI MANTRONE GIORGIO - GINOSA

e nei confronti di

INDEDIL S.R.L.

(controinteressate)

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

A) nell'ambito del ricorso principale:

- della deliberazione di G.M. n. 407 del 31 dicembre 2004;
- della successiva deliberazione di G.M. n. 27 del 10 febbraio 2005;
- della nota comunale prot. n. 7445 del 22 febbraio 2005;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, in particolare dei verbali della Commissione di valutazione n. 2 del 31 ottobre 2003, n. 5 del 14 gennaio 2004, n. 6 del 16 gennaio 2004), dell'avviso pubblico del 24 luglio 2003 e del provvedimento di approvazione dello stesso;

B) nell'ambito del ricorso incidentale in data 30 maggio 2005 proposto dall'impresa Caponio Francesco:

- dell'avviso di gara, nella parte in cui richiede al promotore di dimostrare nella fase di scelta delle proposte la dimostrazione dei requisiti richiesti dall'art. 98 e 99, comma 3, d.P.R. 554 del 1999 per il promotore concessionario;
- dei verbali di gara numm. 2, 5 e 6 nella parte in cui la commissione chiede di integrare la documentazione con la dichiarazione inerente il possesso di detti requisiti relativamente all'attività di gestione;
- dei verbali di gara numm. 2, 5 e 6 nella parte in cui la commissione chiede di integrare la documentazione con la cauzione provvisoria.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI GINOSA

IMPRESA CAPONIO FRANCESCO

Udito nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2005 il relatore Ref. CLAUDIO CONTESSA e uditi, altresì, gli avvocati D'Ambrosio (per la ricorrente), Lo Foco (per il Comune di Ginosa) e Sticchi Damiani (per la controinteressata Impresa Caponio Francesco);

Considerando che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

A) quanto al ricorso principale:

- Violazione ed erronea applicazione degli artt. 37-*bis* e segg. Della legge n. 109 del 1994. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione dei principi generali sul procedimento amministrativo. Violazione del principio di *par condicio* tra i concorrenti. Eccesso di potere per erronea presupposizione, disparità di trattamento, carente istruttoria, erroneità della motivazione, illogicità e contraddittorietà';
- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 338 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 18 delle N.T.A. al P.R.G. vigente. Violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per erronea presupposizione, disparità di trattamento, carente istruttoria, erroneità della motivazione, illogicità e contraddittorietà';
- Violazione ed erronea applicazione degli artt. 37-*bis* e segg. Legge n. 109 del 1994. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa. Violazione del principio di *par condicio* tra i concorrenti. Eccesso di potere per erronea presupposizione, disparità di trattamento, carente istruttoria, erroneità della motivazione, illogicità e contraddittorietà';
- Violazione degli artt. 98 e 99 d.P.R. n. 554 del 1999, anche in relazione alla *lex specialis* del procedimento concorsuale. Violazione del principio del divieto di disapplicazione dei bandi. Violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali. Violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa. Violazione del principio di *par condicio* tra i concorrenti. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità e contraddittorietà';
- Violazione degli artt. 37-*bis* e segg. Legge n. 109/94. Violazione dei principi in materia di *project financing*. Violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa. Violazione dei

giusto procedimento. Eccesso di potere per erronea presupposizione, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà. Sviamento;

B) quanto al ricorso incidentale:

- Violazione di legge per errata applicazione artt. 98 e 99 del d.P.R. 554 del 1999;
- Violazione di legge per errata applicazione della l. 109 del 1994, art. 30;

Considerando che la ricorrente *Edile Costruzioni* a r.l. (d'ora in poi: la '*Edil Costruzioni*') ha partecipato alla selezione di proposte progettuali bandita dal Comune di Ginosa nel luglio 2003, volta ad acquisire proposte progettuali per l'ampliamento del cimitero comunale in *project financing* (l. 109 del 1994, art. 37-bis, ss.) ed alla conseguente individuazione della proposta da considerare come di pubblico interesse ex art. 37-ter.

La ricorrente impugna la D.G.M. in data 31 dicembre 2004 con cui è stata dichiarata inammissibile la propria proposta progettuale ed è stata dichiarata di pubblico interesse (art. 37-ter) la proposta della controinteressata ditta Caponio Francesco, capogruppo dell'A.T.I. con le ditte *EdilGenusia CM* s.r.l. e *Artigiana marmi di Matrone Giorgio* (d'ora innanzi: la '*ATI Caponio*'). In particolare, i cinque motivi del ricorso principale (articolati a loro volta in numerosi sub-motivi) censurano in primo luogo la scelta dell'amministrazione odiernamente intimata di dichiarare non ammissibile la proposta della '*Edil Costruzioni*' ed in secondo luogo l'illegittimità della mancata esclusione dalla procedura ex art. 37-bis, ss. della controinteressata *ATI Caponio*. Il ricorso lamenta, altresì, l'esistenza di numerosi *errores in procedendo* i quali vizierebbero insanabilmente l'intera procedura;

Considerando che si è costituito nel presente giudizio il Comune di Ginosa, concludendo per l'integrale reiezione del ricorso;

Considerando che si è altresì costituita la ditta *Caponio Francesco*, capogruppo dell'ATI controinteressata, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed ha altresì proposto ricorso incidentale con il quale, in particolare, si impugna l'avviso di gara per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi che lo stesso imponga al promotore di dimostrare, già in sede di valutazione della proposta, il possesso dei requisiti di cui al d.P.R. 554 del 1999, relativi al promotore/concessionario, e non solo quelli richiesti per il promotore dall'art. 9, commi 1 e 2 del medesimo provvedimento normativo;

Considerando che, per quanto concerne il ricorso principale, il Collegio ritiene prioritariamente di scrutinare i motivi posti alla base dei provvedimenti con cui l'amministrazione intimata ha deciso di dichiarare non ammissibile la proposta di *project financing* presentata dall'odierna ricorrente (in particolare: il verbale della commissione di valutazione in data 16 gennaio 2004 e la delibera di G.M. in data 31 dicembre 2004 con cui si è ribadita la non

ammissibilità della proposta di *Edil Costruzioni* e contestualmente si è deciso di dichiarare di pubblico interesse la proposta della *ATI Caponio*). Il Collegio ritiene di posporre all'esito di tale scrutinio l'esame degli ulteriori motivi di ricorso basati da un lato sulla presunta illegittimità della mancata esclusione dalla procedura ex art. 37-bis, ss. della controinteressata *ATI Caponio* e dall'altro sull'esistenza di presunti *errores in procedendo* idonei a viziare la procedura selettiva nel suo complesso;

Considerando che, come condivisibilmente rilevato nell'ambito del controricorso dell'impresa controinteressata, poiché la *Edil Costruzioni* impugna gli atti dichiarativi dell'inammissibilità della propria proposta e poiché tali atti sono basati su tre distinti motivi, ne consegue che laddove all'esito della presente decisione risultasse confermata anche una sola delle ragioni alla base del provvedimento negativo, non potrebbe che dedursene la reiezione del ricorso nella sua interezza.

I tre motivi in parola verranno, pertanto, qui di seguito esaminati.

Considerando che con il primo motivo posto alla base della declaratoria di inammissibilità della proposta della *Edil Costruzioni* (si veda, in particolare, la pag. 4 dell'impugnata D.G.M. n. 407 del 31 dicembre 2004), l'amministrazione intimata fonda il proprio avviso negativo sul rilievo per cui il progetto in parola *“prevede l'ampliamento dell'area cimiteriale in direzione opposta a quella indicata [nell'avviso di gara, n.d.E.]”*.

La ricorrente censura *in parte qua* gli atti impugnati rilevando a sua volta:

- a) che l'indicazione al riguardo recata dall'avviso pubblico non potesse che avere *“valore meramente indicativo”*;
- b) che, in ogni caso, l'osservazione del Comune risulterebbe fallace negli stessi presupposti in fatto. Ed infatti, erroneamente l'amministrazione precedente avrebbe ommesso di tenere in adeguata considerazione la circostanza secondo cui né la proposta dell'odierna ricorrente, né quella poi dichiarata di pubblico interesse fossero esattamente posizionate in direzione sud - come puntualmente richiesto dal citato *“Avviso”* -. Ed infatti, la prima prevedeva l'ampliamento del cimitero comunale in direzione sud-ovest, mentre il progetto dell'*ATI Caponio* lo prevedeva in direzione sud-est. Ne risulterebbe una evidente violazione del principio di *par condicio* fra i partecipanti alla procedura per avere il Comune intimato deciso (pure a fronte di proposte alternative parimenti non perfettamente conformi alle indicazioni di massima rinvenienti dall'*“Avviso”*) di svantaggiare quella direzionata verso sud-ovest, a tutto vantaggio di quella – concorrente - direzionata verso sud-est.

Il motivo di ricorso non può essere condiviso.

Ed infatti, se pure è condivisibile l'argomentazione svolta dalla ricorrente secondo la quale, quanto all'orientamento del progetto di cui all'avviso pubblico del luglio 2003, la scarna indicazione di massima ivi contenuta (vi si parla unicamente di ampliamento da realizzare *“nella parte sud”*) rivesta

valore meramente indicativo, e' pur vero che nel caso di specie sussistano idonei elementi volti a suffragare la non censurabilita' delle scelte operate sul punto dal Comune.

La soluzione di questo aspetto della vicenda, quindi, non va individuata in base ad una millimetrica analisi topografica circa il posizionamento degli interventi progettati.

E' infatti evidente che, a fronte di interventi piuttosto rilevanti, incidenti su manufatti preesistenti dal posizionamento parzialmente irregolare, la precisa individuazione del posizionamento cardinale degli interventi risulti operazione quanto mai aleatoria e foriera di soluzioni non condivisibili.

Un concreto esempio di cio' si ottiene dall'esame dello *'stralcio dell'ortofoto del cimitero di Ginosa'*, prodotto dalla ricorrente in data 13 luglio 2005, il quale basa la ricostruzione grafica dello stato dei luoghi su un approccio 'per quadranti' – Sud-Ovest / Nord-Ovest / Nord-Est / Sud-Est -, con l'effetto di fornire la prova visiva del posizionamento del progetto dalla ricorrente (per una parte rilevante) in direzione Sud-Ovest.

E' pero' del tutto evidente che, se solo si fosse costruito il medesimo grafico secondo il diverso approccio 'per quadranti' del tipo Nord / Est / Sud / Ovest, l'effetto visivo sarebbe stato quello di far rientrare pressoché per intero il progetto in questione nel quadrante 'Est' del grafico.

E' pertanto evidente che la soluzione del caso vada rinvenuta in una combinazione di fattori la quale, lungi dal ridursi alla mera (ed inestricabile) verifica del posizionamento cardinale del progetto della ricorrente, valuti piuttosto la situazione nel suo complesso anche – e soprattutto – alla luce delle esigenze manifestate dall'amministrazione comunale in sede di avviso di gara, avviso che – come e' noto – rinvia direttamente dalle scelte programmatiche adottate dall'amministrazione precedente in tema di utilizzo del territorio (art. 37-bis, comma 1).

Impostati in tal modo i termini della questione, emergono almeno due motivi per ritenere che il progetto dell'odierna ricorrente risultasse affetto da *'elementi ostativi alla realizzazione'* (art. 37-ter):

- a) in primo luogo, la circostanza secondo cui, indubbiamente, il progetto della *Edil Costruzioni* si ponesse comunque nella linea direttrice rappresentata dalla via che unisce il cimitero all'abitato del Comune di Ginosa (Via della Pace, secondo le risultanze in atti). Ebbene, e' evidente che la linea direttrice della strada in questione si ponga senza dubbio alcuno nella direzione Ovest rispetto al cimitero comunale (con una lieve inclinazione verso Nord-Ovest).

Si tratta, come e' evidente, di una notazione basata non gia' sul mero rilievo cardinale (rilievo che, come si e' detto, non fornisce risposte sufficienti ai fini che qui rilevano), bensì su di una valutazione complessiva basata sulle grandi linee direttrici dello sviluppo urbano: una notazione che non puo' che condurre alla conclusione per cui la linea direttrice di sviluppo ed indirizzamento del progetto della *Edil Costruzioni* risultasse effettivamente non compatibile con le scelte

programmatiche dell'Ente, esplicitate (in forma sintetica ma non equivoca) nell'ambito dell'avviso di gara

- b) in secondo luogo, la circostanza secondo cui già in sede di 'Avviso pubblico' il Comune intimato avesse fornito indicazioni atte ad individuare con sufficiente precisione le aree nelle quali avrebbero potuto essere individuate le linee di sviluppo degli edifici cimiteriali (conformemente alle non sindacabili scelte programmatiche dell'Ente). L' 'Avviso' in questione faceva riferimento espresso ad *"aree di proprietà del promotore o da acquisire tramite esproprio"*. Risulta invece agli atti che la proposta progettuale dell'odierna ricorrente proponesse la realizzazione dell'ampliamento cimiteriale nell'ambito di aree già di proprietà del Comune (e pertanto in aree non compatibili con quelle indicate in sede di 'Avviso'). Ne consegue che, anche sotto tale profilo, nessun vizio di illegittimità possa essere mosso avverso le determinazioni comunali le quali hanno ritenuto la non ammissibilità del progetto dell'odierna ricorrente, ravvisando (ai sensi dell'art. 37-ter della legge 109) la sussistenza di elementi ostativi alla sua realizzazione nella forma e nella struttura progettata.

Sotto tale aspetto il ricorso non può trovare accoglimento, con la conseguenza che la declaratoria comunale di non ammissibilità della proposta non possa che esserne confermata.

Considerando che (anche a prescindere dall'esame circa il motivo di inammissibilità rappresentato dall'asserito, mancato rispetto della distanza prevista dal vigente strumento urbanistico – pag. 15, ss. del ricorso -) non può del pari trovare accoglimento l'impugnativa del terzo motivo posto alla base della declaratoria di inammissibilità della proposta della *Edil Costruzioni* (si veda, ancora, la pag. 4 dell'impugnata D.G.M. n. 407 del 31 dicembre 2004). Il Comune intimato rileva al riguardo che detta inammissibilità derivi dalla circostanza per cui *"l'ampliamento insiste sull'attuale antistante piazzale del cimitero ristrutturato e sistemato recentemente a cura e spese del Comune"*. La ricorrente censura la legittimità di tale motivo sul duplice rilievo per cui: a) anche il progetto della *Edil Costruzioni* prevede un'ampia area a parcheggio, di cui pertanto la cittadinanza non verrebbe privata; b) non rileverebbe in alcun modo, nel caso di specie, la circostanza secondo cui il parcheggio in questione sia stato realizzato a cura e spese del Comune di Ginosa, dal momento che al Comune non deriverebbe alcuna conseguenza finanziaria dal progettato intervento, essendo previsto che esso sia realizzato *"con risorse totalmente carico dei promotori"*.

Il motivo non può, come si è detto, essere condiviso.

Al riguardo, due osservazioni appaiono dirimenti:

- in primo luogo si osserva che, se è vero che l'innovativo istituto della concessione di lavori pubblici in *project financing* rappresenta un'ipotesi in cui – sotto alcuni profili – il soggetto promotore viene associato alle amministrazioni pubbliche nella fase di programmazione

delle opere pubbliche di pubblico interesse, e' pur vero che – anche all'indomani delle novelle legislative del 1998 e del 2002 - la titolarita' delle scelte programmatiche in tema di utilizzo del territorio non possa che essere riconosciuta ai soggetti pubblici stessi.

Sotto questo aspetto (ed in applicazione di generali principi) le scelte programmatiche della p.a. non potranno che essere censurate nelle sole ipotesi di palese irragionevolezza, all'esito di una valutazione limitata al c.d. 'sindacato *ab extrinseco*'.

Ebbene, venendo alle peculiarita' del caso di specie, non sembra che le scelte adottate dal Comune di Ginosa risultino in qualche modo censurabili per un qualche vizio logico, se solo si osservi che la realizzazione del parcheggio in questione non era neppure prevista nell'ambito degli interventi programmati.

E' agevole osservare al riguardo che l'indubbio coinvolgimento dei soggetti privati nell'adozione delle scelte programmatiche il quale caratterizza l'istituto della concessione di opere pubbliche in *project financing* non puo' ritenersi esteso sino al paradossale effetto di rendere il privato sostanzialmente arbitro dell'individuazione delle opere da realizzare (indipendentemente dalla loro previsione in sede di programmazione di parte pubblica). Tanto meno puo' ritenersi che sull'amministrazione, una volta individuate le linee direttrici della periodica programmazione delle opere pubbliche, gravi poi l'ulteriore onere di rivalutare *funditus* le linee direttrici medesime ogni volta che un potenziale promotore privato proponga un intervento diverso e/o ulteriore rispetto a quello previsto in ambito di programmazione

- quanto, poi, alla presunta erroneita' della scelta della p.a. di non ritenere ammissibile un intervento il quale (se pure non implicante oneri finanziari diretti in capo all'amministrazione, nondimeno) comporti lo smantellamento di opere gia' realizzate a spese della collettivita', del pari l'argomentazione di parte ricorrente non puo' essere condivisa.

Ed infatti e' agevole osservare al riguardo come non appaia viziato sotto il profilo logico l'operato della p.a. la quale non reputi ammissibile un secondo intervento (in ipotesi, privo di costi) il quale incida su un previo intervento (in ipotesi, molto costoso), le cui risorse, in sede di programmazione preventiva, avrebbero potuto essere proficuamente destinate a diversi utilizzi di interesse pubblico, se solo la p.a. avesse manifestato l'intenzione effettiva di demandare all'intervento privato la realizzazione di tale intervento.

Anche in questo caso, infatti, risulta evidente che le interazioni fra promotori privati e *decision makers* pubblici possano risultare sceve da antinomie operative (e da possibili sprechi di risorse pubbliche) solo laddove gli istituti delineati dagli artt. 37-bis, ss., l. 109 del 1994 vengano intesi in modo tale da non sottrarre al soggetto pubblico la titolarita' ultima (tendenzialmente non sindacabile nel merito) delle principali scelte programmatiche e lasciando ai privati promotori il solo

ruolo – per altro, relevantissimo - di avanzare le proprie proposte nell'ambito di un percorso programmatico tracciato dai (soli) soggetti pubblici, senza la possibilità di confusioni e/o sovrapposizioni fra i rispettivi ruoli.

Anche sotto tale aspetto, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento, con la conseguenza che la declaratoria comunale di non ammissibilità della proposta non possa che esserne ulteriormente confermata.

Considerando che dalla reiezione dei motivi di ricorso relativi alla non ammissibilità della proposta dell'odierna ricorrente deriva l'inammissibilità dei motivi di ricorso relativi alla mancata esclusione dalla procedura *ex art. 37-bis*, ss. della controinteressata *ATI Caponio*.

Ed infatti ritiene al riguardo il Collegio che, una volta acclarata la legittimità dell'operato del Comune (nella parte in cui si è ritenuta non ammissibile la proposta della *Edil Costruzioni*), ne consegue la carenza di interesse alla deduzione di censure le quali abbiano per effetto la dimostrazione della presunta illegittimità della mancata esclusione della *ATI Caponio*, anche sotto la specie dell'interesse strumentale alla ripetizione della procedura di cui è causa.

Cio' in quanto, laddove pure si giungesse all'esclusione della *ATI Caponio* per presunti vizi di legittimità nella mancata sua esclusione dalla procedura, all'odierna ricorrente non deriverebbe alcun vantaggio diretto, in quanto la procedura vedrebbe verosimilmente vittoriosa l'altra candidata la cui offerta era stata ritenuta meritevole di ulteriore valutazione (ci si riferisce alla controinteressata non costituita *Inedil s.r.l.*).

Al riguardo, non sfugge al Collegio che l'odierna ricorrente abbia dedotto un motivo di illegittimità anche a fronte della mancata esclusione della *Inedil s.r.l.*, ma si ritiene che l'infondatezza del motivo in questione induca a non mutare le conclusioni dinanzi rassegnate.

In particolare, la ricorrente lamenta che illegittimamente il Comune di Ginosa avrebbe consentito alla *Inedil s.r.l.* (così come alla *ATI Caponio*)

l'integrazione successiva di alcuni documenti che l'«Avviso pubblico» del luglio 2003 richiedeva a pena di esclusione.

Due sono, tuttavia, le ragioni che ostano all'accoglimento del motivo in questione.

In primo luogo si osserva che dall'esame del citato «Avviso» (in particolare, della sezione intitolata «*Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione delle proposte*») non emerge affatto la drastica previsione indicata dall'odierna ricorrente.

Come correttamente rilevato dalla difesa del Comune intimato, infatti (pag. 11 della memoria di costituzione), la lettera dell'«Avviso» è da interpretare correttamente nel senso di prevedere la conseguenza dell'esclusione unicamente a fronte di proposte che non fossero pervenute con i termini e le modalità indicate e non anche a fronte di mere incompletezze documentali.

In secondo luogo si osserva che nel caso delle concessioni di LL.PP. in *project financing* (art. 37-bis, ss.), atteso il carattere pienamente collaborativo della

procedura preliminare volta all'individuazione della proposta ritenuta di pubblico interesse, in tema di produzione documentale non possa che trovare applicazione la generale disposizione di cui all'art. 37-bis, comma 2-ter (introdotto ad opera della l. 166 del 2002, art. 1, comma 7) secondo cui entro un certo termine dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono "*alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione*".

Al riguardo si osserva che non risulta in atti alcun motivo dirimente per ritenere che il Comune di Ginosa avesse inteso, in sede di predisposizione dell' *'Avviso pubblico di project financing'*, non dare compiuta applicazione alla disposizione da ultimo citata.

Anche sotto tale aspetto, pertanto, risulta confermata la conclusione relativa all'inammissibilità per carenza di interesse dei motivi di ricorso inerenti la posizione della controinteressata *Ati Caponio*;

Considerando che, in base a quanto detto, il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile;

Considerando che da quanto sopra deriva che il ricorso incidentale vada conseguentemente dichiarato inammissibile;

Considerando che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.

Dichiara, altresì, inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2005

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Claudio Contessa - Estensore

Pubblicata l’ 1 agosto 2005